

LA «CONGRUA REMUNERATIO», AI VICARI COOPERATORI

L'Ordinario diocesano ha diritto di imporre al parroco uno o più cooperatori, a norma del Conc. di Trento (Sess. XXI, de ref. c. 4) e del can. 476 del C.J. E, non il parroco, ma il Vescovo stesso ha diritto e dovere di assegnare al cooperatore la « congrua remuneratio », in quella misura che « pro suo prudenti arbitrio et conscientia convenientem iudicet », come dice Wernz-Vidal in « *Ius Canonicum* » t. II, p. 804. Naturale, confermano i canonisti, che « congrua remuneratio detrahenda est generatim, si fieri potest, ex fructibus beneficii paroecialis ». Il beneficio, infatti, è dato **propter officium**; e se il parroco non può, a giudizio dell'Ordinario, sostenere da solo gli oneri dell'ufficio, dovrà per giustizia assegnare al cooperatore **la congrua parte dei frutti beneficiali**: al cooperatore, diciamo, prima che alla chiesa, ai poveri, alle cause pie e magari ai nepoti. Frima della carità, la giustizia.

Nei tempi in cui viviamo non si deve trascurare un altro motivo, previsto dal C.J., analogico, ma che acquista valore di prova a fortiori. Il can. 1524, fa dovere « **praesertim** » al clero e agli amministratori ecclesiastici di assegnare ai prestatori d'opera (e tanto più, dunque, ai cooperatori diretti) « **honestam iustamque mercedem** », di non gravarli di fatiche e di concedere loro la possibilità di un conveniente risparmio. Che dire allora di chi non riserva al cooperatore neanche il non lauto stipendio della Perpetua? Non è unico il caso (denunciato dall'*Amico del Clero*, 1937, pag. 327) di quel parroco che « si beccava delle belle decine di migliaia di lire dal fitto del suo beneficio » e lasciava cadere al viceparroco « il misero assegno di L. 500, più alcuni incerti ». Qual meraviglia che il Governo si sia rifiutato di dare esso un sussidio? Eppure quel parroco avrà spiegato con fervore al popolo l'Enciclica sul Comunismo, prima parte; ma, scommettiamo, con meno fervore la seconda, senza convinzione i nn. 49-54 sulla giustizia e saltando a piè pari il n. 63 sui doveri specifici e l'esempio dei sacerdoti.

Per fortuna, c'è anche il rovescio della medaglia. Come vi sono, anche, parroci che, con tutta la buona volontà, non possono fare niente pel Cooperatore. E allora?

In ogni caso il cooperatore ha diritto della « congrua remuneratio ». Se il parroco non può concorrervi, il parroco stesso deve adoprarsi per costituirlo: sarà un assegno dalla chiesa (fabbriceria) o dal Comune; sarà una attribuzione speciale di incerti, o un'offerta, una questua, un contributo preciso e sicuro da parte dei parrocchiani, quel che si vuole, purchè anche il cooperatore, che lavora, possa vivere, e non da pitocco.

Quanta pena fanno quei poveri preti che, per vivere, per campare, devono andare elemosinando dai parrocchiani un po' di grano, d'olive, d'uva o che so io! e quanto lontani siamo noi,

noi, dico, dalla giustizia sociale, dalla cooperazione cristiana, dalle previdenze comuni ormai in ogni regime, anche antibolscevico. Ci fosse da per tutto almeno, come in alcune ragioni, il bel costume della vita in comune (can. 134). **Missa pro mensa?** Purchè resti la « congrua remuneratio » del cooperatore, dato che la elemosina della Messa gli spettà come semplice sacerdote e non come cooperatore.

Vi saranno anche cooperatori che finiscono col racimolare più del parroco. Beati loro, rari nantes! Ma il novanta per cento esercitano la virtù della povertà effettiva se non affettiva, più rigorosamente dei frati; **velint nolint**.

Il diritto, peraltro, impone ai Vescovi, col diritto di assegnare al parroco un coadiutore, il dovere di assegnare al coadiutore la « congrua remuneratio ». Perciò, dove non giungono il parroco e la parrocchia, deve supplire il Vescovo. Ed è lecito credere che qualche provvidenza ad hoc non gli manchi. Possibile che, in passato, non siano stati lasciati o costituiti fondi ed opere ad un fine così necessario, così pio, così evidente?

Le leggi eversive rispettarono, in genere, istituti e Clero con cura d'anime. E poi c'è il sussidio caritativo, quale tributo dovuto da tutti i beneficiati a norma del can. 1505 e quale prelievo, dal 5 al 35%, sui benefici meglio provvisti per la costituzione di un fondo stabile, il cui reddito è destinato appunto al clero indigente, a norma delle Circ. S. C. Conc. 10 apr. 1932 n. 1800 e 25 giugno 1934 n. 1754. Se tanto si fa per preparare nel Seminario i nuovi leviti, dovranno poi questi essere abbandonati, per non poterli mantenere, proprio quando diventano necessari? E non parliamo dei mezzi straordinari posti dal diritto a disposizione del Vescovo (cfr. can. 1427).

Ma tutto questo dà ancora l'impressione di provvedimenti provvisori, non uniformi, arbitrari.

In un secolo la popolazione si è raddoppiata e i benefici non sono aumentati. Si è provvisto alla popolazione con i coadiutori, ma non ai cooperatori con nuovi benefici. La popolazione si è spostata, ma i benefici sono rimasti dov'erano: benefici pingui con poche centinaia d'anime e benefici congruati con decine di migliaia di fedeli. Urge approfittare delle facoltà concesse dal C. J. e dal Concordato (art. 18).

Ed urge, inoltre, che i parroci congruati o congruabili aprano gli occhi anche sulle concessioni ammesse dallo Stato col T. U. sui supplementi di congrua (29 genn. 1931, n. 227 e 228), di cui molti non seppero giovarsi (Cfr.: *Amico del Clero*, 1937, p. 375). Si tratta di avere a disposizione per il coadiutore, anche oltre i limiti di congrua, un assegno da 500 a 1000 lire annue. E' poco, ma diventa molto per chi non ha neanche quelle. Chi ne fa richiesta adesso (cfr. però le norme del T. U. art. 17, 18, 88 e anche 75 e 78 della legge e art. 8, 9 e 47 del regolamento, riportati nel nostro *Enti e beni eccles.*, 3^a ediz. n. 92) gode il vantaggio anche degli arretrati dell'ultimo quinquennio, ma ha perduto ormai il diritto a quelli antecedenti (art. 79 del T. U.).

Ripieghi, insistiamo: la questione è diventata assai grave

e si impone non solo ai singoli coadiutori, parroci e Vescovi, ma alle stesse supreme autorità della Chiesa e dello Stato.

Le lamentele e le critiche sono vane; le trascuratezze depongono a sfavore; le constatabili sperequazioni stridenti sono annose. Vivere nella povertà e della carità di Cristo con animo cristiano è mettersi sulla via della santità; ma allora non lamentiamoci, non mormoriamo, e specialmente non offendiamo la giustizia e la carità. Saremo più vicini al paradiso, ma in arretrato di secoli con le necessità e gli indirizzi di questo mondo, in cui frattanto si deve pur camminare. La Chiesa si avvia a togliere i contrasti più urtanti col sussidio caritativo; lo Stato lascia sperare « nuovi accordi » per « supplire alle deficienze dei redditi » degli ecclesiastici (C.to, art. 30); ma tocca a noi, al clero di ogni grado, preparare il clima spirituale e giuridico almeno, in cui maturino provvedimenti generali ed adeguati, anche per questa classe benemeritissima dei vicari cooperatori.

E non abbiamo parlato dei cooperatori, che fors'anche per l'eccessivo lavoro a cui vengono sottoposti, finiscono esauriti, e tiscici, invalidi e vecchi innanzi tempo. Si attenuano queste dolorose conseguenze con provvide forme assicurative, ma non si sopprimono; si leniscono gli effetti, non si tolgono le cause. Abbiamo un bel gridare noi: — Cooperatori, assicuratevi... la vita, assicuratevi alla « Fraternalitas », assicuratevi contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi! — Ma se non hanno i mezzi neanche per saldare i debiti col Seminario e col fornitore...

Non è il caso d'entrare in discussioni giuridiche sull'obbligo o meno dell'assicurazione. Lo Stato impone ai datori di lavoro, in prò dei lavoratori e degli impiegati, contributi di assicurazione, di pensione, di malattia, di famiglia, di licenziamento, di disoccupazione, ecc. E fa molto bene. Ma dovrà occorrere una legge, con tanto di sanzioni, perchè i cooperatori vengano a trovarsi in condizioni pari all'ultimo manovale d'una impresa, all'ultimo fattorino d'ufficio? Non sono aperte anche le assicurazioni facoltative? E bene fanno quei Vescovi, che impongono ai parroci, alle fabbricerie, alle chiese, alle confraternite, di assicurare i loro sacerdoti non beneficiati per una determinata somma e di contribuire almeno alla metà del premio annuo.

I grandi rivolgimenti della storia passata e presente hanno pure una loro eloquenza. La Chiesa e lo Stato ci fanno battere il passo, adagio adagio, sulla buona via. Ma, ripetiamo, tocca a noi camminare, guardare alla mèta e raggiungerla. Nella giustizia e con la carità.

Mons. Dott. GIUSEPPE STOCCHIERO

Professore nel Seminario Vescovile di Vicenza

Quando volete fare in modo che una persona ascolti bene la S. Messa domenicale o festiva fatela abbonare all'opuscolo « VIVI CON LA CHIESA », con il testo latino ed italiano della Messa. Abbonamento annuo a una copia L. 8,50 (per le sole domeniche): L. 10.— (con l'aggiunta delle Messe delle feste di precetto). Rivolgetevi all'Opera della Regalità di N.S.G.C. - Via L. Necchi 2, Milano.